CODICE DI CONDOTTA DEI FORNITORI

Sommario

1. PREMESSA 3
2. OBIETTIVI E DESTINATARI 3
2.1 Principi generali 5
2.2 Legalità 5
2.3 Integrità della relazione 6
2.4 Integrità nelle forniture 6
2.5 Potenziali conflitti d'interesse 6
2.6 Corruzione, riciclaggio e comportamenti fraudolenti 6
2.7 Concorrenza e mercato 7
2.8 Riservatezza 7
2.9 Tutela del Lavoro, dei diritti umani e rispetto della diversità e dell'inclusione lavorativa 7
2.10 Rispetto dell'ambiente 8
2.11 Rapporti con la collettività sociale 8
2.12 Sicurezza informatica 9
2.13 Catena di approvvigionamento dei Fornitori 9
3 RISPETTO DEL CODICE 9

1. PREMESSA

BIA S.p.A. ("BIA" o la "Società") nel perseguire l'obiettivo della creazione di valore, definisce con i propri fornitori, come infra definiti, rapporti di collaborazione nel rispetto delle normative vigenti e dei principi contenuti nel presente codice di condotta (di seguito il "Codice di Condotta"), ispirato ai valori descritti nel codice etico di BIA (di seguito il "Codice Etico").
Nello specifico è convincimento di BIA che per garantire una crescita sostenibile e il successo di lungo termine della società stessa e dei suoi stakeholders siano necessarie solide collaborazioni volte a creare una catena di approvvigionamento di qualità, equa, responsabile e trasparente.
BIA ritiene che elevati standard di integrità e trasparenza possano essere raggiunti solo stabilendo regole e principi comuni, applicabili non solo al proprio personale dipendente, ai Consiglieri di amministrazione, ai procuratori, ecc., ma anche ai soggetti terzi con cui la Società interagisce nello svolgimento delle proprie attività.

2. OBIETTIVI E DESTINATARI

Il presente Codice di Condotta, disponibile sul sito internet di BIA www.biacouscous.it, definisce regole e principi ai quali devono attenersi i fornitori, ovverosia qualsiasi persona o entità che effettui qualsiasi tipo di servizio e/o fornitura di beni a favore di BIA, compresi, a mero titolo esemplificativo, liberi professionisti, venditori e fornitori di servizi o merci, intermediari commerciali, rappresentanti, consulenti o altri contraenti (di seguito i "Fornitori").
In particolare, con l'obiettivo di guidare l'intera filiera di fornitura nel processo di attuazione dei più elevati standard etici, sociali e ambientali, BIA ha scelto di dotarsi di un documento che definisca i comportamenti dei destinatari del Codice di Condotta.
Il Codice di Condotta rappresenta, infatti, parte integrante di tutti i contratti e le convenzioni stipulati dai Fornitori con la Società e costituisce uno strumento integrativo e non sostituivo della normativa nazionale vigente e della normativa interna, con specifico riferimento al profilo etico, responsabile e sostenibile dei comportamenti aziendali.
Infatti, BIA considera la sostenibilità un principio fondamentale del proprio operato e si aspetta che i Fornitori condividano e promuovano lo stesso impegno. Attraverso pratiche responsabili e orientate al futuro, l'obiettivo è contribuire a preservare l'ambiente, sostenere il benessere delle comunità e garantire una crescita economica etica e duratura.
Pertanto, accettando il presente Codice, i Fornitori si impegnano ad agire in modo conforme ai valori e principi delineati all'interno dello stesso, in tutti i loro rapporti commerciali, informando BIA di eventuali criticità riferite all'effettiva osservanza, anche parziale, del presente Codice.
Il Fornitore dovrà individuare un referente interno per l'adozione del presente Codice.

I principi e valori del Codice Etico di BIA, disponibile sul sito www.biacouscous.it., ai quali il Codice di Condotta si ispira sono i seguenti:

- Legalità: improntare ogni comportamento e decisione al rispetto delle leggi, dei regolamenti, dei provvedimenti amministrativi e, in generale, alle disposizioni normative applicabili locali, nazionali e internazionali, in tutti i Paesi nei quali opera.

- Trasparenza e imparzialità: informare in modo chiaro, trasparente, accurato e tempestivo gli stakeholder in relazione alle scelte di BIA, alla propria situazione e al proprio andamento economico-

gestionale, senza favorire alcun gruppo di interesse o singolo, ma garantendo sempre la simmetria informativa nei confronti di tutti gli interessati;

- Integrità: considerare l'etica come fattore di primario rilievo per BIA e improntare l'ottenimento dei risultati aziendali a tale principio-guida, non tollerando comportamenti che, pur sembrando astrattamente tesi a favore della Società, risultino in contrasto con le regole di condotta del presente Codice e con le norme vigenti;

- Affidabilità: assicurare il rispetto degli impegni presi e promuovere l'instaurazione di rapporti di piena fiducia con tutti gli stakeholder;

- Onestà e correttezza: improntare i rapporti con gli stakeholder a comportamenti di correttezza, coerenza, lealtà e reciproco rispetto, garantendo la tracciabilità di ogni operazione e/o ogni attività svolta e il rispetto delle linee guida, delle procedure, dei protocolli di controllo, dei manuali operativi e dei regolamenti interni della Società, al fine ultimo di tutelare la buona reputazione aziendale;

- Orientamento alla qualità: mediante la centralità dell'innovazione, fondamentale per il settore in cui la Società opera, della ricerca e sviluppo e della sperimentazione orientare i processi e la fornitura di prodotti e servizi ai massimi standard qualitativi applicabili, al fine di anticipare i bisogni del mercato, garantire la sicurezza alimentare, la tracciabilità del processo produttivo e la soddisfazione di clienti e consumatori finali;

- Centralità dello sviluppo delle persone: il principale fattore di successo è costituito dal contributo professionale delle persone che operano nel contesto aziendale, in un quadro di lealtà e fiducia reciproca; in tale contesto, considerando un elemento fondamentale di sviluppo la passione per il successo, per dare il proprio contributo e per l'eccellenza, BIA si impegna a garantire pari opportunità e a favorire la crescita professionale di tutti, al fine di promuovere processi di cambiamento e innovazione;

- Ambiente e sicurezza: garantire ambienti di lavoro sicuri e salubri e promuovere, attraverso lo sviluppo della consapevolezza dei rischi e di comportamenti responsabili, la piena conformità con il quadro regolarmente vigente, mettendo a disposizione adeguate risorse umane, professionali, strumentali ed economiche e garantendo un processo di miglioramento continuo. Nel più ampio concetto di "sviluppo sostenibile", impegnarsi nel rispetto dell'ambiente, del paesaggio e nella gestione oculata delle risorse, a beneficio della collettività e delle generazioni future, sfruttando anche sistemi all'avanguardia nel campo della agricoltura di precisione e investendo in tecnologie avanzate;

- Responsabilità sociale: impegnarsi nello sviluppo di un modello sostenibile e responsabile, che salvaguardi i diritti umani, le capacità rigenerative dei terreni e i bisogni della collettività, contribuendo allo sviluppo economico, sociale e civile delle comunità locali di tutti i contesti in cui la Società opera;

- Valorizzazione della diversità e dell'inclusione come valori fondamentali per promuovere un ambiente di lavoro equo, rispettoso e collaborativo.

- Sviluppo internazionale: nella conduzione del business su scala globale, promuovere la collaborazione con autorità e istituzioni internazionali, nazionali e locali, basando i rapporti sui principi di correttezza, trasparenza, e di partnership con le comunità locali per la creazione di un

valore condiviso, nel lungo periodo.

BIA vigila sul rispetto, da parte dei Fornitori, di elevati standard qualitativi dei processi adottati, tra cui anche la sicurezza informatica in linea con le normative vigenti. I Fornitori, infatti, vengono scelti sulla base di processi accurati di selezione e qualifica, trasparenti e verificabili, tenendo, inoltre, in considerazione le valutazioni relative all' impatto ambientale, sociale e più in generale legate alle tematiche di sostenibilità "ESG".
BIA definisce accordi commerciali con i propri Fornitori nel rispetto dei principi di correttezza, chiarezza e buona fede.
Ai Fornitori è richiesto il rispetto dei principi della "Dichiarazione dei diritti dell'uomo" e dei valori espressi nel Codice Etico.
I Fornitori possono essere oggetto, inoltre, di periodico monitoraggio al fine di favorire solide relazioni tali da incoraggiare comportamenti che alimentino la collaborazione e la reciproca fiducia.

2.1 Principi generali

Le relazioni commerciali con i Fornitori si svolgono nel reciproco rispetto dei criteri di imparzialità, economicità, trasparenza, lealtà e correttezza professionale, cercando di evitare rapporti che possano generare vantaggi personali o conflitti di interesse.

La scelta dei Fornitori è realizzata, secondo un processo di valutazione e qualifica che avviene nel rispetto dei criteri di trasparenza, liceità, opportunità, efficienza ed economicità e tiene in considerazione gli aspetti legati alla sostenibilità. I processi di acquisto sono improntati:

- alla ricerca del massimo vantaggio competitivo adottando, nella scelta dei fornitori, criteri oggettivi e documentabili, attraverso una concorrenza adeguata nella procedura di selezione;
- alla effettiva pari opportunità per ogni fornitore, dando a ciascuno di essi, che sia in possesso dei requisiti richiesti, la possibilità di competere nelle procedure di selezione, escludendo trattamenti di favore;
- all'indispensabile e reciproca lealtà, trasparenza, responsabilità e collaborazione nei rapporti precontrattuali e contrattuali.

In tale ottica, BIA promuove l'adozione di standard etici di comportamento da parte dei Fornitori, anche incentivando il conseguimento di certificazioni di qualità (ISO 9001:2008), certificazioni ambientali (ISO 14001), certificazioni sociali (SA 8000), certificazioni correlate alla sicurezza e alla salute dei lavoratori (ISO 45001), certificazioni riguardanti il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni (ISO 27001: 2013) e certificazioni in materia di efficienza energetica (ISO 50001:2018).

2.2 Legalità

I Fornitori devono attenersi a tutte le leggi nazionali e internazionali vigenti nell'ambito dello svolgimento delle proprie attività. I beni e i servizi offerti dai Fornitori devono rispettare, in termini di qualità e sicurezza, le leggi e le norme nazionali e internazionali applicabili, con l'obiettivo di soddisfare – o superare – gli standard industriali, tra gli altri, di qualità e sicurezza alimentare e aderire agli standard eventualmente richiesti da parte della Società.

2.3 Integrità della relazione

1- Il processo di acquisto viene svolto da parte di BIA, mediante un'attività di valutazione, selezione e qualifica. Tale politica contempera le diverse esigenze legate all'individuazione del massimo vantaggio competitivo (in termini di qualità del prodotto e affidabilità del Fornitore rapportati al prezzo) che garantisca un processo equo di selezione e medesime opportunità a ciascun Fornitore o potenziale Fornitore.
2- Nella gestione delle relazioni con i Fornitori e i potenziali Fornitori BIA, oltre ad impegnarsi e ad attenersi ai principi di legalità, trasparenza, correttezza e lealtà, non intende ricavare vantaggi competitivi dai Fornitori in base a comportamenti non corretti e non responsabili. In quest'ambito BIA, predilige un rapporto diretto con il Fornitore, limitando il ricorso, quando possibile, a intermediari.
3- Tale impegno, che coinvolge la relazione con il sistema dei Fornitori nel suo complesso, è quindi richiesto a tutte le funzioni aziendali della Società, coinvolte in qualsiasi modo in tale relazione. Tutto il personale e ogni collaboratore di BIA comprende ed è consapevole che la condotta di ciascuno è rilevante anche nelle relazioni esterne con i Fornitori.
4- Le relazioni con i Fornitori sono disciplinate da criteri oggettivi. In nessuna circostanza le relazioni e gli interessi personali del personale e dei collaboratori, di qualsiasi unità organizzativa di BIA possono influire nell'aggiudicazione di un contratto o di un ordine. Il personale e i collaboratori della Società non possono, direttamente o indirettamente, ottenere vantaggi personali dall'aggiudicazione di una fornitura.
5- Qualsiasi irregolarità o tentativo di turbare la correttezza delle trattative va segnalata al Direttore di funzione affinché valuti ogni eventuale opportuno provvedimento.

2.4 Integrità nelle forniture

BIA richiede ai propri Fornitori di adottare i principi contenuti nel presente Codice di Condotta e pone in essere meccanismi operativi adeguati a prevenire la violazione, da parte dei Fornitori e delle loro catene di approvvigionamento, delle norme applicabili in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, tutela dell'ambiente e salute pubblica.

2.5 Potenziali conflitti d'interesse

1- Le situazioni, anche potenziali, di conflitti di interessi devono essere tempestivamente comunicate, da parte dei Fornitori, alla Società, nel rispetto delle procedure adottate da quest'ultima.
2- Ogni collaboratore deve mantenere separati i propri interessi personali da quelli della Società. Le decisioni del personale e/o dei collaboratori non devono essere influenzate da interessi privati o da relazioni personali, in conflitto con quelle di BIA. I potenziali conflitti di interesse devono essere comunicati immediatamente. Le irregolarità devono essere immediatamente segnalate, secondo i termini e le modalità indicate nel codice etico della Società.

2.6 Corruzione, riciclaggio e comportamenti fraudolenti

I Fornitori si impegnano a non ammettere e non intraprendere comportamenti fraudolenti e alcuna forma di corruzione, attiva o passiva, inclusi pagamenti o altre forme di benefici conferiti ad Amministratori o dipendenti di BIA.
I Fornitori non dovranno trarre beneficio, offrire o promettere il pagamento diretto o indiretto, in forma monetaria, ottenendo così un vantaggio improprio nei confronti di altri potenziali Fornitori.

2.7 Concorrenza e mercato

I Fornitori partecipanti alle procedure di selezione si astengono da qualsiasi comportamento non etico e comunque contrario alle regole poste a tutela della concorrenza e della libertà delle contrattazioni. In particolare, e sempre che il fatto non costituisca autonomo reato, è vietato qualsiasi accordo illecito volto a falsare la concorrenza.

2.8 Riservatezza

1- BIA assicura la riservatezza delle informazioni in proprio possesso ottenute dai Fornitori e si astiene dal ricercare dati riservati, salvo in caso di espressa e consapevole autorizzazione e conformità alle norme giuridiche vigenti.
2- I collaboratori di BIA sono tenuti a non utilizzare informazioni riservate, ottenute dai Fornitori per scopi non connessi con l'esercizio della propria attività.
3- BIA pone in essere ogni ragionevole e necessaria azione per assicurare che non venga fatto uso di informazioni confidenziali dei Fornitori, allo scopo di acquisire vantaggi competitivi, e si impegna a:
    a. Tenere riservati i documenti e le informazioni acquisite dai Fornitori attuali e/o potenziali;
    b. Non farne utilizzo in chiave opportunistica allo scopo di massimizzare l'esito delle trattative a proprio favore o a favore di un concorrente;
4- è sempre vietato l'invio ad altri offerenti, d'informazioni riguardanti l'identità di un offerente o il contenuto della sua offerta;
5- i Fornitori assumono gli impegni di riservatezza riportati nei punti precedenti nei confronti di BIA.

2.9 Tutela del Lavoro, dei diritti umani e rispetto della diversità e dell'inclusione lavorativa

I Fornitori sono tenuti a tutelare i diritti umani dei propri dipendenti e collaboratori e a trattarli con dignità e rispetto.
BIA aderisce ai valori espressi nella Dichiarazione dei diritti dell'uomo e nelle Principali Convenzioni dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro e si impegna affinché ciascun dipendente sia trattato con rispetto e tutelato da ogni illecito condizionamento, disagio, pregiudizio o forma di ritorsione. Sono vietati abusi di ogni tipo, basati, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, sulla nazionalità, le opinioni politiche, le appartenenze sindacali, le credenze religiose, l'origine razziale ed etnica culturale, il sesso genere, l'orientamento sessuale, l'età e lo stato di salute dei suoi interlocutori.
I Fornitori devono aderire a queste convenzioni e proteggere e promuovere i diritti umani in tutte le loro collaborazioni.
Quanto sopra include i seguenti aspetti:

- Rifiuto del lavoro forzato e minorile;
- Rifiuto di ogni tipo di discriminazione che possa pregiudicare l'equo trattamento dei lavoratori;
- Rispetto dell'orario di lavoro secondo le leggi vigenti;
- Rispetto delle norme vigenti e dei contratti collettivi di lavoro concernenti salari e benefits;
- Ambiente di lavoro adeguato dal punto di vista della sicurezza e della salute personale;
- Tutela della libertà di associazione dei dipendenti
- Garanzia di pari opportunità di impiego, collaborazione e crescita professionale senza alcuna discriminazione basata su cultura, genere, età, orientamento sessuale, disabilità, religione o qualsiasi altra caratteristica protetta dalla legge;
- Prevenzione di discriminazioni e molestie attraverso politiche che prevengano qualsiasi forma di discriminazione, molestia o comportamento inappropriato nei confronti di dipendenti, collaboratori o

terze parti;
- Favorire l'inclusione attraverso un ambiente in cui ogni persona si senta valorizzata, rispettata e incoraggiata ad esprimere il proprio potenziale, favorendo la collaborazione tra persone con esperienze, culture e prospettive diverse.

BIA garantisce ambienti di lavoro sicuri e salubri e promuove, attraverso lo sviluppo della consapevolezza dei rischi e di comportamenti responsabili, la piena conformità con il quadro regolarmente vigente, mettendo a disposizione adeguate risorse umane, professionali, strumentali ed economiche e garantendo un processo di miglioramento continuo.

2.10 Rispetto dell'ambiente

I Fornitori si impegnano al rispetto delle norme in materia di tutela ambientale anche al fine di preservare la qualità del territorio in cui operano, ed altresì a promuovere un migliore utilizzo delle risorse naturali. L'impatto negativo sul clima e sull'ambiente dovrà essere eliminato dai Fornitori all'origine attraverso la modifica dei processi produttivi, di lavorazione e manutenzione, la sostituzione dei materiali, la conservazione, il riciclo e il riutilizzo dei materiali.
I Fornitori sono tenuti a collaborare nel calcolo dell'impatto ambientale dell'intera filiera produttiva e a comunicare i dati richiesti in ambito sostenibilità "ESG" alla Società qualora ne faccia richiesta, al fine di permettere alla stessa di porre in essere gli adempimenti richiesti dalla legislazione nazionale applicabile. L'uso da parte dei Fornitori di sostanze potenzialmente pericolose deve essere conforme ai requisiti di legge, è proibito l'uso di sostanze nocive per le persone e l'ambiente e sono necessarie misure appropriate di gestione di esse.
Oltre ad osservare le leggi per la tutela dell'ambiente (comprese quelle relative alla gestione dei rifiuti e delle sostanze chimiche pericolose), il Fornitore deve adoperarsi per monitorare il consumo di energia, acqua ed emissioni, utilizzando le risorse in modo efficiente ed in generale deve impiegare tutte le procedure idonee a ridurre al minimo ogni rischio di impatto ambientale.

2.11 Rapporti con la collettività sociale

BIA mira a essere un punto di riferimento per la collettività e per il territorio ove opera. La Società si impegna quindi a non operare con organizzazioni coinvolte in attività contrarie ai propri valori fondanti. Nella consapevolezza delle responsabilità verso la collettività, BIA, nel rispetto delle reciproche autonomie, mantiene con le realtà locali, nazionali e internazionali, relazioni ispirate alla piena e fattiva collaborazione e si impegna a considerare la tutela dell'ambiente un dovere costante.
I Fornitori sono tenuti a prevenire, valutare e affrontare adeguatamente l'impatto delle loro operazioni legate alla salute e alla sicurezza delle comunità locali circostanti, nel rispetto dei loro diritti e del patrimonio culturale, e dovranno fare tutto il necessario per utilizzare beni e servizi a livello locale. BIA si impegna a promuovere uno sviluppo sostenibile e responsabile nei confronti delle comunità in cui opera. I Fornitori sono tenuti a condividere questo impegno e a contribuire positivamente alla collettività attraverso i seguenti principi:

1- Responsabilità Sociale: Operare nel rispetto delle comunità locali, promuovendo il benessere sociale, culturale ed economico delle aree in cui svolgono la propria attività.

2- Sostenibilità: Adottare pratiche sostenibili che minimizzino l'impatto ambientale e favoriscano la salvaguardia delle risorse naturali, nel rispetto dei principi di sviluppo sostenibile.

3- Dialogo e Collaborazione: Mantenere un dialogo aperto e trasparente con le comunità locali, ascoltandone i bisogni e lavorando per instaurare rapporti di fiducia e collaborazione.

4- Contributo alla Comunità: Partecipare attivamente, ove possibile, a iniziative sociali, educative o culturali che abbiano un impatto positivo sul territorio, contribuendo alla crescita inclusiva delle comunità.

2.12 Sicurezza informatica

I Fornitori, in ossequio alla normativa di sicurezza informatica, nazionale ed europea di volta in volta vigente, si impegnano ad adottare e mantenere idonee misure tecniche, operative e organizzative adeguate e proporzionate, tali da garantire la sicurezza informatica dei propri sistemi, secondo le modalità ed i termini della citata normativa, tra cui anche l'adozione di un programma di formazione efficace per i propri soggetti apicali e dipendenti.

2.13 Catena di approvvigionamento dei Fornitori

I Fornitori, nella selezione, qualifica e monitoraggio della propria catena di approvvigionamento, si impegnano a far sì che anche i propri sub-fornitori osservino e rispettino i principi delineati nel presente Codice di Condotta. Gli stessi impegni e obblighi a carico dei Fornitori di BIA si intendono assunti anche da parte dei sub-fornitori. Per l'effetto i Fornitori si impegno a verificarne periodicamente il rispetto.

3 RISPETTO DEL CODICE

I Fornitori dovranno monitorare e documentare l'adesione propria e di quella dei sub-fornitori al Codice di Condotta e conservare la documentazione necessaria al fine della verifica del rispetto delle disposizioni e degli standard in esso contenuti nonché della normativa vigente.
I Fornitori dovranno informare immediatamente BIA di qualsiasi inadempimento e delle relative misure correttive pianificate al riguardo, rilevate anche nei confronti dei propri sub-fornitori. I Fornitori sono tenuti a comunicare qualsiasi misura adottata per migliorare le loro pratiche aziendali al fine di raggiungere la conformità alle disposizioni previste dal presente Codice. I Fornitori, all'atto della richiesta da parte di BIA, dovranno comprovare il rispetto, proprio e dei propri sub fornitori, ai principi del Codice di Condotta.
BIA potrà accertarsi, con o senza preavviso, del rispetto del Codice di Condotta da parte dei Fornitori e dei sub-fornitori lungo la catena di approvvigionamento, mediante l'ispezione delle strutture del Fornitore e/o interviste con i loro lavoratori. A tal fine, i Fornitori si obbligano a prevedere nei contratti con i propri sub-fornitori clausole che permettano lo svolgimento di audit, da parte di BIA o di terzi da questa incaricati, anche nei confronti dei sub-fornitori.
La violazione delle norme contenute nel presente Codice di Condotta, poste a tutela della concorrenza e della correttezza nello svolgimento delle procedure di selezione, e la violazione delle norme poste a tutela della corretta esecuzione dei contratti formalizzati, potrà comportare la richiesta al Fornitore di pianificare e implementare le azioni correttive necessarie ovvero l'esclusione del Fornitore dalla selezione, ovvero, qualora la violazione sia riscontrata in un momento successivo, la risoluzione del contratto.
Le funzioni aziendali competenti di BIA vigilano sul rispetto del presente Codice di Condotta da parte dei Fornitori e della relativa catena di approvvigionamento.
Il Fornitore dichiara di aver letto e compreso il codice di condotta dei fornitori di BIA S.p.A., nonché si obbliga, per sé, per i propri dipendenti, terzi e collaboratori ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1381 c.c., al rispetto dello stesso, nella attuale versione e nelle successive versioni modificate e aggiornate (di seguito il Codice di Condotta).
Il Codice di Condotta è, altresì, reperibile e consultabile sul sito internet www.biacouscous.it.